SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1998, n. **341.**

Regolamento recante modificazioni al termine di validità delle attestazioni per i soggetti non residenti, in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati;

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale prevede, tra l'altro, che l'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, riguardante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto l'articolo 12, comma 3, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, con il quale il termine di validità dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 è stato spostato dal 31 gennaio al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di prevedere l'immediata applicazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *d)*, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Termine di validità delle attestazioni fiscali estere già prodotte

1. La disposizione dell'articolo 12, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, con la quale viene previsto che l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione, si applica anche alle attestazioni già prodotte e la cui efficacia è scaduta il 31 gennaio 1998.

Art. 2.

Modalità di recupero delle somme versate in eccedenza

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le somme versate in eccedenza nel conto unico vengono tenute in considerazione agli effetti del calcolo del saldo negativo tra gli accrediti e gli addebiti nel conto unico di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1998
Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 8

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2, lettera *a)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:

«2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione».

— Si trascrive, di seguito, il testo del comma 3, lettera *d)*, dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461:

«3. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) - c) (Omissis);

d) nell'art. 7, comma 2, lettera *a)*, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "marzo"».

— Si trascrive, di seguito, il testo del comma 136 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— Si trascrive, di seguito, il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 3, lettera *d)*, dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e comma 2, lettera *a)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive, di seguito, il testo del comma 8 dell'art. 3 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239:

«8. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel "conto unico" risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi».

98G0395

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 settembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Adriana Vigneri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i propri decreti del 22 maggio 1996 e del 24 maggio 1996 di delega al Sottosegretario di Stato all'interno on. Adriana Vigneri;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato all'interno on. Adriana Vigneri è delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate nei provvedimenti del 22 maggio 1996 e del 24 maggio 1996, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8627

DECRETO 10 settembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Fabrizio Abbate.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i propri decreti del 22 maggio 1996 e del 24 maggio 1996 di delega al Sottosegretario di Stato all'interno dott. Fabrizio Abbate;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato all'interno dott. Fabrizio Abbate è delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate nei provvedimenti del 22 maggio 1996 e del 24 maggio 1996, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8628

DECRETO 10 settembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i propri decreti del 22 maggio 1996 e del 24 maggio 1996 di delega al Sottosegretario di Stato all'interno prof. Franco Barberi;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato all'interno prof. Franco Barberi è delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate nei provvedimenti del 22 maggio 1996, del 24 maggio 1996 e del 5 giugno 1996, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8629

DECRETO 10 settembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Giannicola Sinisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i propri decreti del 22 maggio 1996 e del 24 maggio 1996 di delega al Sottosegretario di Stato all'interno on. Giannicola Sinisi;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato all'interno on. Giannicola Sinisi è delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate nei provvedimenti del 22 maggio 1996 e del 24 maggio 1996, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8630

DECRETO 10 settembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Lucio Testa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto del 20 marzo 1998 di delega al Sottosegretario di Stato all'interno on. Lucio Testa;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato all'interno on. Lucio Testa è delegata la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate nel provvedimento del 20 marzo 1998, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per il prescritto visto.

Roma, 10 settembre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A8631

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 giugno 1998.

Approvazione della pianificazione degli interventi ammessi a finanziamento a carico di risorse statali in materia di edilizia e servizi speciali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce l'apposito fondo al quale affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse;

Vista la delibera 27 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997, con la quale il CIPE ha individuato gli interventi relativi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali ammesse a finanziamento a valere sulle risorse derivanti dai mutui da contrarre ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che demanda, fra l'altro, al CIPE la ripartizione dei ricavi di mutui contratti dal Ministero del tesoro che affluiscono al suddetto fondo;

Vista la delibera 29 agosto 1997 (deliberazione n. 175/1997), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 25 ottobre 1997 con la quale il CIPE ha provveduto al riparto delle risorse aree depresse anno 1997 come sopra specificate;

Vista la delibera 25 settembre 1997 (deliberazione n. 186/97), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 1997, con la quale il CIPE ha, tra l'altro, predisposto il quadro complessivo delle finalizzazioni delle risorse di cui alle leggi n. 341/95, n. 641/96 e n. 135/97;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 423, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 24 novembre 1997, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse assegnate a questo Ministero con delibera CIPE 29 agosto 1997 (deliberazione n. 175/1997);

Vista la delibera 18 dicembre 1997 (deliberazione n. 255/97), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998, con la quale il CIPE ha integrato il programma degli interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali da finanziare ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la delibera 17 marzo 1998 (deliberazione n. 31/1997) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 98 del 24 aprile 1998, con la quale il CIPE ha ripartito le risorse recate dalle leggi n. 341/95, n. 641/96 e n. 135/97 nonché la tranche di mutui contratta nel dicembre 1997 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la delibera 6 maggio 1998 (deliberazione n. 42/1998), in corso di registrazione alla Corte dei conti, con la quale il CIPE ha, tra l'altro, stabilito misure per la pianificazione degli interventi, ammessi a finanziamento, a valere sulle risorse recate dalle menzionate leggi n. 341/95, n. 641/96 e n. 135/97;

Visto in particolare il punto 2.2.3. della citata delibera CIPE del 6 maggio 1998 a norma del quale «... le amministrazioni interessate potranno anche avviare interventi in sostituzione di quelli a suo tempo selezionati e supportati dalla prescritta documentazione, purché nel provvedimento di pianificazione di cui al punto 2.1 siano puntualmente esposti i motivi di tali sostituzioni ed il provvedimento stesso venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.».

Considerato che le provincie di Lecce, Palermo e Sassari hanno richiesto la devoluzione delle disponibilità autorizzate per alcuni interventi relativi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla legge n. 341/95 (in particolare per la provincia di Palermo: s.p. n. 9 della Madonia e s.p. n. 71 della Zabbia; per la provincia di Lecce: s.p. Capranica-Calimera e s.p. Capranica-Martano; per la provincia di Sassari: s.p. n. 18 Sassari-Argentiera e s.p. n. 88 accesso a Monteleone Roccadoria), a favore di altri interventi, in quanto quelli originariamente previsti, data l'urgenza, sono stati realizzati utilizzando altre forme di finanziamento;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione di alcuni degli interventi individuati dalle delibere CIPE del 27 novembre 1996 e 18 dicembre 1997;

Visto in particolare il punto 2.1.1 (Pianificazione degli interventi - Competenza) della suddetta delibera CIPE che demanda alle amministrazioni interessate la pianificazione degli interventi ammessi a finanziamento, e l'eventuale gerarchizzazione temporale degli stessi;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla suddetta pianificazione degli interventi, secondo quanto stabilito al punto 2.2.1 (Contenuti della pianificazione) della citata delibera CIPE 6 maggio 1998 e sulla base della modulazione delle risorse, in relazione alle scansioni temporali stabilite dalla tabella F della legge n. 449/97, come da allegato 2 alla delibera CIPE 17 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la pianificazione degli interventi, gestiti dalla direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, ammessi a finanziamento a carico delle risorse recate dalle leggi n. 341/95 e n. 135/97, indicati in modo analitico, rispettivamente negli acclusi elenchi (allegati *A* e *B*), facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Fermo restando l'entità del finanziamento a valere sulle risorse di cui alla legge n. 341/95, gli interventi relativi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie delle provincie di Palermo, Lecce e Sassari meglio specificati nelle premesse — a suo tempo individuati dalle delibere CIPE 27 novembre 1996 e 18 dicembre 1997 — sono sostituiti con analoghi interventi indicati nell'unito prospetto (allegato *C*) facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 3.

In applicazione del punto 2.2.2 della delibera CIPE 6 maggio 1998, i lavori relativi agli interventi, di cui agli acclusi elenchi finanziati nel 1998, dovranno essere aggiudicati entro e non oltre il 15 ottobre 1998. Nel caso in cui gli enti attuatori non procedano all'aggiudicazione degli interventi entro il predetto termine, si procederà, con provvedimento motivato, alla revoca del finanziamento.

Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione deve essere effettuata la consegna dei lavori a pena di revoca del finanziamento.

Art. 4.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente decreto si rinvia alle direttive contenute nella citata del delibera CIPE del 6 maggio 1998.

Con successivi provvedimenti, ai sensi del punto 2.1.3 della citata delibera 6 maggio 1998, si procederà alla pianificazione degli ulteriori interventi ammessi a finanziamento dalle delibere CIPE indicate in premessa, per i quali non si è ancora proceduto a formalizzare la selezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 65

ALLEGATO *A*

MINISTERO LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E S.S.
GERARCHIZZAZIONE TEMPORALE
L. 341/95 D. Cipe del 23/04/97

Tipologia interventi	Referente	Interventi		Finanziamento (in miliardi)	Spesa Presunta 1998	Spesa Presunta 1999	Spesa Presunta 2000	Spesa Presunta 2001	Totale	NOTE
OPERE STRADALI	DIGES - UT3	MOLISE	Costruzione della strada di collegamento tra la strazione di Bonefro e la f.v. del Biferno nella regione Molise	14,000	0,000	0,000	7,000	7,000	14,000	
INFR. AGRICOLE	DIGES-UT4	SARDEGNA	Diga sul fiume Tirso nella regione Sardegna	33,800	18,179	1,643	11,449	2,529	33,800	
STRADE PROVINCIALI	DIGES		Delibere Cipe 27.11.96 e 18.12.97	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	200,000	
TOTALE DIGES				*247,800*	*218,179*	*1,643*	*18,449*	*9,529*	247,800	

ALLEGATO *B*

MINISTERO LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE EDILIZIA STATALE E S.S.
GERARCHIZZAZIONE TEMPORALE
L. 135/97 D. Cipe del 29/08/97

Tipologia interventi	Referente	Interventi		Finanziamento (in miliardi)	Spesa Presunta 1998	Spesa Presunta 1999	Spesa Presunta 2000	Spesa Presunta 2001	Totale
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	MOLISE	Rete idrica fognante - Comune di Bonefro	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9.000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	PUGLIA	Nuovo serbatoio di accumulo reti interne di Grottaglie	9,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9.000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	BASILICATA	Adeg.funz. e compl. della rete idrica comunale di Acerenza	2,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2.000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	BASILICATA	Risanamento rete idrica abitato di Montalbano Jonico	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5.000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT III	BASILICATA	Adeg. funzionale e compl. della rete idrica e fognante di Trivigno (PZ)	3,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3.000
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT II	CALABRIA	Interventi di risanamenti nei comuni costieri del tratto Vibo Marina - Nicotera - 2° stralcio esecutivo	26,450	0,000	0,000	0,000	26,450	26.450
RETI IDRIICHE INTERNE	DIGES UT IV	SICILIA	Completamento e ammodernamento rete idrica comunale di S. Giuseppe Iato	10,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000
ED. DEMANIALE	PROVV. OO. PP.	CAMPANIA	Napoli - Lavori di completamento ed adeguamento dell'edificio demaniale Nuovo Palazzo di Giustizia	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5.000
ED. DEMANIALE	PROVV. OO. PP.	CALABRIA	Reggio Calabria - Completamento sede della caserma della Polizia di Stato	9,000	0,535	4,000	0,360	4,105	9.000
ED. DEMANIALE	PROVV. OO. PP.	CALABRIA	Catanzaro - Completamento complesso demaniale Polizia di Stato e Polizia Stradale	6,380	0,000	0,000	0,000	6,380	6,380
EX AGENSUD	DIGES UT III	SICILIA	Comune di Taormina Completamento scuola addestramento professionale	4,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000
EX AGENSUD	DIGES UT III	SICILIA	Porto Commerciale di Augusta - Opere di completamento - completamento II lotto, 2° stralcio con esclusione edifici definitivi	30,000	0,000	0,000	0,000	30,000	30.000
EX ART. 13 DIGES	PROVV. OO. PP.	PIEMONTE	Immobile demaniale della ex. Cas. Trevisan sito in Bra (CN) ristrutt. per la sede degli Uffici Finanziari	5,000	0,000	0,000	0,000	5,000	5.000
EX ART. 13 DIGES	PROVV. OO. PP.	LAZIO	Frosinone - Costruzione della nuova sede della Questura e della P. S.	35,000	5,000	0,000	0,000	30,000	35.000
TOTALE DIGES				*158,830*	*5,535*	*4,000*	*0,360*	*148,935*	158,830

ALLEGATO *C*

Provincia di Palermo:

lavori di M.S. ed esecuzione opere complementari s.p. n. 102-*bis*	970.000.000
lavori di M.S. ed esecuzione opere complementari s.p. n. 2 di Fellamonica-Partinico-Sancipirello	1.057.340.000
lavori di M.S. ed esecuzione opere complementari s.p. n. 3-*bis* di Torretta - B Cavallaro - Torretta - B Bellolampo	1.000.000.000
lavori di M.S. e costruzione opere di corredo - s.p. n. 21 di S. Mauro Castelverde: B Contrada Buonanotte - verso Tusa	920.000.000

Provincia di Lecce:

lavori di ampliamento e sistemazione s.p. n. 119 Lecce - Arnesano a Leverano	3.000.000.000

Provincia di Sassari:

interventi per la sicurezza del traffico s.p. n. 147 Telti - Monti	418.000000
manutenzione s.p. n. 17 Tergu - Nulvi	500.000.000
risanamento s.p. n. 13 «panoramica di Castelsardo»	200.000.000
lavori di risagomatura tappeto ss.pp. n. 44 e n. 6/M «accesso all'aeroporto di Fertilia» e lavori di ripristino piano viabile ss.pp. n. 55, n. 116 e n. 117 «Capo Caccia - Porticciolo - Porto Ferro»	1.000.000.000
ripristino piano viabile ss.pp. n. 16 e n. 82 «Olbia Golfo Aranci»	300.000.000

98A8632

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 21 luglio 1998.

Affidamento della gestione sperimentale dei molluschi bivalvi al Consorzio di gestione dei molluschi bivalvi di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, avente ad oggetto il piano per razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, con il quale è stato approvato il V piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1997 relativo alla «nuova disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, con il quale è stato adottato il regolamento sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti così come modificata dal decreto-legge n. 543 23 ottobre 1996, convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;

Considerato che nel compartimento marittimo di Roma è stato costituito il «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Roma» (in sigla «Co.Ge.Mo. Roma»), con sede a Fiumicino in via della Pesca, 2;

Considerato che il suddetto consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Roma avendo aderito, in particolare, oltre a 45 unità dedite alla pesca con rastrello da natante, numero 39 unità — su 43 autorizzate nel Compartimento marittimo — abilitate alla pesca con draga idraulica;

Considerato che il suddetto consorzio comprende anche natanti autorizzati alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica, i cui armatori hanno rinunciato, per il periodo della sperimentazione, ad esercitare sistemi di pesca con reti da traino e/o da circuizione;

Considerato che lo statuto del suddetto consorzio, è conforme alle prescrizioni del decreto n. 44/1995 dianzi citato;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare che, all'unanimità, hanno reso parere favorevole nella seduta del 24 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Roma la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, per un periodo di tre anni, al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Roma» che nei successivi articoli sarà chiamato con la sigla «Co.Ge.Mo. Roma» comprendente soci che rappresentano oltre il 75% delle unità abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito di tale compartimento ed al quale, in particolare, oltre a 45 unità dedite alla pesca con rastrello da natante, hanno aderito numero 39 unità — su 43 autorizzate nello stesso compartimento — abilitate alla pesca con draga idraulica.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, il consorzio «Co.Ge.Mo. Roma» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il consorzio «Gargano molluschi» può proporre al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Roma le misure tecniche previste dall'art. 3 del decreto n. 44/1995 in premessa citato.

2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 44/1995 le persone incaricate dal Consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Roma.

Art. 3.

1. Il consorzio «Co.Ge.Mo. Roma» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo al sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del consorzio «Co.Ge.Mo. Roma» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura;

b) comandante della capitaneria di porto di Roma o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Per il funzionamento del comitato di coordinamento, le spese per i singoli membri sono a carico del designante.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1998

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 170

98A8654

DECRETO 27 luglio 1998.

Utilizzo dell'attrezzo cosiddetto totanara.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Valutata l'opportunità di completare l'elenco degli attrezzi consentiti ai titolari di licenza di pesca autorizzati ai sistemi di cui all'art. 11, commi 9 e 13, del decreto ministeriale 26 luglio 1995;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 15 luglio 1998, hanno espresso parere favorevole all'unanimità;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di licenza di pesca recante l'autorizzazione all'uso delle lenze o degli attrezzi da posta devono intendersi autorizzati anche all'utilizzo dell'attrezzo totanara.

2. È consentito l'utilizzo di una totanara per ciascun pescatore titolare di licenza di pesca con i sistemi di cui al precedente comma.

3. L'attrezzo totanara, da utilizzarsi esclusivamente a mano, può essere utilizzato anche con fonte luminosa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 169

98A8650

DECRETO 30 luglio 1998.

Proroga dei termini per la realizzazione dei progetti SFOP.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94)3346 del 6 dicembre 1994 relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un programma operativo per interventi a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(94)3706/6 del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99);

Vista la deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 recante misure per accelerare l'avanzamento dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato che in applicazione di detta deliberazione le scadenze per il completamento dei lavori, già stabilite dai decreti di concessione, sono state rimodulate;

Venuto necessario, nei casi di motivata e documentata esigenza, concedere una proroga di durata non superiore a quattro mesi, a condizione che tale periodo, sommato a quello come sopra rideterminato in attuazione della citata deliberazione CIPE, non sia superiore a sedici mesi;

Decreta:

Articolo unico

I termini di scadenza per la realizzazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, rimodulate in attuazione della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998, nei casi di motivata e documentata esigenza, sono prorogati di quattro mesi, fermo restando il periodo massimo di sedici mesi fissato con la citata deliberazione.

Roma, 30 luglio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 168

98A8653

DECRETO 6 agosto 1998.

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Molfetta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997, concernente l'adozione del quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che, ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 1998, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate con specifico provvedimento ministeriale;

Ritenuta quindi la necessità di adottare la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, in cui non è costituito il consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 29 luglio 1998, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede, a partire dal 1° gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del decreto ministeriale 21 luglio 1998 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative del piano vongole in materia di ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.

Art. 2.

1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986.

2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso.

Art. 3.

1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano alla capitaneria di porto, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *A*).

2. La capitaneria di porto, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero per le politiche agricole i dati aggregati riferiti all' intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato *B*), conservando agli atti le dichiarazioni relative alle singole unità e comunicando altresì le unità per le quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incompleta.

3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.

1. Il comandante della capitaneria di porto determina l'orario di uscita dal porto delle unità, fissandolo, per il periodo aprile-settembre, in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca.

2. Le unità di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attività:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi;

b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di mercoledì, sabato, domenica, festivi.

3. I giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

4. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festività di fine anno.

Art. 5.

1. Il fermo tecnico della pesca delle vongole è attuato almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre. I mesi sono determinati con ordinanza del comandante della capitaneria di porto, sentita la Commissione consultiva locale della pesca marittima.

2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:

a) cannolicchi: dal 1° aprile al 30 settembre;

b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;

c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

3. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e della vongola verace con la draga idraulica.

4. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

5. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al comma 1 è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

Art. 6.

1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:

a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;

b) vongole veraci: kg 100;

c) tartufi o noci: kg 100;

d) fasolari: kg 350;

e) telline: kg 100;

f) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.

Art. 7.

1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto dal comandante della capitaneria di porto.

2. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave.

3. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.

4. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 8, previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.

Art. 8.

1. Per le caratteristiche tecniche della nave tipo e degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 21 luglio 1998.

2. Il recupero ed il traino dell'attrezzo sono effettuati con l'ausilio del cavo.

Art. 9.

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 172

ALLEGATO *A*

Alla capitaneria di porto di ....

DICHIARAZIONE STATISTICA

NOME UNITÀ .... MATRICOLA ....

ANNO .... MESE ....

GIORNO	ZONA DI PESCA	SPECIE	KG	GIORNO	ZONA DI PESCA	SPECIE	KG
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda: SPECIE TOTALI

VONGOLE	=	V	....
LONGONI	=	L	....
CUORI	=	CR	....
CANNOLICCHI	=	CL	....
FASOLARI	=	F	....

ALLEGATO *B*

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ROMA

CAPITANERIA DI PORTO DI ....

ANNO .... MESE ....

NUM.	NOME UNITÀ	SPECIE	Q.LI	NUM.	NOME UNITÀ	SPECIE	Q.LI
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda: SPECIE TOTALI

VONGOLE	=	V	....
LONGONI	=	L	....
CUORI	=	CR	....
CANNOLICCHI	=	CL	....
FASOLARI	=	F	....

98A8651

DECRETO 6 agosto 1998.

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Gaeta.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 concernente l'adozione del quinto Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-99;

Considerato che, ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 1998, nei compartimenti in cui non siano ancora costituiti i consorzi di gestione, le misure per la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi siano adottate con specifico provvedimento ministeriale;

Ritenuta quindi la necessità di adottare la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta, in cui non è costituito il consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 29 luglio 1998, hanno reso all'unanimità parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Gaeta con attrezzi diversi dagli attrezzi da traino.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede, a partire dal 1° gennaio 2009, all'assegnazione delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi ed all'eventuale revoca. Sono fatte salve le previsioni del decreto ministeriale 21 luglio 1998 con il quale sono state approvate le disposizioni attuative del piano vongole in materia di ritiro delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi.

Art. 2.

1. Le dimensioni minime dei molluschi bivalvi pescabili sono dall'art. 89 del regolamento sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dai decreti ministeriali 4 agosto 1982 e 16 luglio 1986.

2. In ogni confezione del prodotto pescato è ammessa una tolleranza di molluschi bivalvi aventi dimensioni inferiori a quelle previste di non più del 10% calcolato sul peso.

Art. 3.

1. I titolari di autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi presentano alla capitaneria di porto, entro il giorno 5 di ciascun mese, la dichiarazione statistica conforme al modello allegato al presente decreto (allegato *A*).

2. La capitaneria di porto, entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmette al Ministero per le politiche agricole i dati aggregati riferiti all'intero compartimento, conformemente al modello allegato al presente decreto (allegato *B*), conservando agli atti le dichiarazioni relative alle singole unità e comunicando altresì le unità per le quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione stessa è stata presentata in maniera irregolare o incompleta.

3. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione è sanzionata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 4.

1. Il comandante della capitaneria di porto determina l'orario di uscita dal porto delle unità, fissandolo, per il periodo aprile-settembre, in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7, al fine di tenere in debito conto il tradizionale inizio dell'attività della piccola pesca.

2. Le unità di cui al comma 1 osservano il fermo dell'attività:

a) dal 1° ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato, domenica e festivi;

b) dal 1° aprile al 30 settembre nei giorni di mercoledì, sabato, domenica, festivi.

3. I giorni di fermo settimanali, per l'uso degli attrezzi denominati rastrello da natante e rastrelli senza ausilio di forza motrice e a piedi, sono limitati ai soli festivi.

4. Dal 1° luglio al 15 settembre la pesca dei cannolicchi con draga idraulica può essere effettuata nel limite massimo di quattro ore. L'orario è fissato con la procedura di cui al comma 1.

5. Non sono consentite deroghe alle previsioni del presente articolo per le festività di fine anno.

Art. 5.

1. Il fermo tecnico della pesca delle vongole è attuato almeno in due mesi compresi tra aprile e settembre. I mesi sono determinati con ordinanza del comandante della capitaneria di porto, sentita la commissione consultiva locale della pesca marittima.

2. La pesca degli altri molluschi bivalvi è vietata nei seguenti periodi:

a) cannolicchi: dal 1° aprile al 31 maggio;

b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;

c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

3. Non è consentita la pesca delle telline, dei tartufi e della vongola verace con la draga idraulica.

4. La pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica, ad eccezione dei cannolicchi, deve essere effettuata in acque profonde almeno tre metri.

5. Durante i periodi di divieto di pesca di cui al comma 1 è consentito l'esercizio degli altri mestieri di pesca autorizzati nella licenza previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi.

Art. 6.

1. Il pescato massimo giornaliero per unità è stabilito nelle seguenti quantità:

a) vongole, longoni e cuori: complessivi kg 600, ridotti a kg 150 per i rastrelli;

b) vongole veraci: kg 100;

c) cannolicchi: kg 300;

d) tartufi o noci: kg 100;

e) fasolari: kg 350;

f) telline: kg 100;

g) cozze pelose, mussoli e canestrelli: complessivi kg 300.

Art. 7.

1. Ai fini del controllo delle quantità massime pescabili, i molluschi bivalvi pescati sono sbarcati entro l'orario ed in un unico punto di sbarco stabilito per ogni porto dal comandante della capitaneria di porto.

2. L'autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi è limitata alle acque del compartimento di iscrizione della nave.

3. Le navi autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi, già autorizzate ad esercitare i mestieri della piccola pesca (nasse e attrezzi da posta fissi), conservano le predette autorizzazioni.

4. Il Ministero per le politiche agricole concede il trasferimento dell'autorizzazione alla pesca dei molluschi con draga idraulica ad altra nave del medesimo proprietario avente le caratteristiche di cui all'art. 8, previo ritiro della precedente nave dall'attività di pesca per demolizione, vendita all'estero, cambio di destinazione.

Art. 8.

1. Per le caratteristiche tecniche della nave tipo e degli attrezzi per la pesca dei molluschi bivalvi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 21 luglio 1998.

2. Il recupero ed il traino dell'attrezzo sono effettuati con l'ausilio del cavo.

Art. 9.

1. La violazione delle disposizioni del presente decreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 171

ALLEGATO *A*

Alla capitaneria di porto di ....

DICHIARAZIONE STATISTICA

NOME UNITÀ .... MATRICOLA ....

ANNO .... MESE ....

GIORNO	ZONA DI PESCA	SPECIE	KG	GIORNO	ZONA DI PESCA	SPECIE	KG
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda: SPECIE TOTALI

VONGOLE	=	V	....
LONGONI	=	L	....
CUORI	=	CR	....
CANNOLICCHI	=	CL	....
FASOLARI	=	F	....

ALLEGATO *B*

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - ROMA

CAPITANERIA DI PORTO DI ....

ANNO .... MESE ....

NUM.	NOME UNITÀ	SPECIE	Q.LI	NUM.	NOME UNITÀ	SPECIE	Q.LI
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16					TOTALE COMPLESSIVO		

Legenda: SPECIE TOTALI

VONGOLE	=	V	....
LONGONI	=	L	....
CUORI	=	CR	....
CANNOLICCHI	=	CL	....
FASOLARI	=	F	....

98A8652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere, prot. 1243(30.6.98) del 10 giugno 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Ecana 85» a r.l., con sede in Troia, costituita per rogito notaio L.M. Follieri in data 1° giugno 1985, repertorio n. 7349, tribunale di Lucera, registro imprese n. 1652, B.U.S.C. n. 3217/212230;

società cooperativa «Domus» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Alba Mazzeo in data 9 gennaio 1986, repertorio n. 2685, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7878, B.U.S.C. n. 3383/217710;

società cooperativa «La Rinascente Orsarese» a r.l., con sede in Orsara di Puglia, costituita per rogito notaio Nicola Capuano in data 5 febbraio 1983, repertorio n. 627, tribunale di Foggia, registro imprese n. 5972, B.U.S.C. n. 2806/197366;

società cooperativa «Servizi collettivi La Pontina» a r.l., con sede in Bovino, costituita per rogito notaio Vincenzo Meterangelis in data 13 gennaio 1981, repertorio n. 3305, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4996, B.U.S.C. n. 2406/181181.

Foggia, 4 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8655

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edil futura», in Noicattaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 dicembre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Edil futura», con sede in Noicattaro (Bari) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edil futura», con sede in Noicattaro (Bari), costituita per rogito notaio Mazza Francesco in data 20 gennaio 1994, repertorio n. 151/78; è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Veronico Antonio, nato a Venosa (Potenza) il 2 maggio 1968, residente in viale della Repubblica, 20 - Modugno (Bari), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8656

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Atessana confezioni», società a responsabilità limitata di produzione e lavoro, in Atessa, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 giugno 1998 effettuata nei confronti della società cooperativa «Atessana confezioni», società a responsabilità limitata di produzione e lavoro, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Atessana confezioni», società a responsabilità limitata di produzione e lavoro, con sede in Atessa (Chieti), costituita per rogito notaio dott. Arnaldo Lo Iacono, in data 24 maggio 1986, repertorio n. 8654, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Riccardo De Luca, nato a Pescara l'8 gennaio 1960, con studio in Pescara, corso Manthonè, 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8657

DECRETO 15 settembre 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Fides a r.l.», in Chieti, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 ottobre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Fides a r.l.», con sede in Chieti, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Fides a r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito notaio dott. Angelo Ciampoli, in data 11 aprile 1988, repertorio n. 50/779, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luca Di Iorio, nato a Chieti il 23 settembre 1963, ivi residente in via Gennaro Ravizza, 84, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A8658

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'attuazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative emanate per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 5 ottobre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 95/63/CE, del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 335 del 30 dicembre 1995 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 20 dell'11 marzo 1996.

98A8660

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 ottobre 1998

Dollaro USA	1617,31
ECU	1943,84
Marco tedesco	988,82
Franco francese	294,89
Lira sterlina	2760,42
Fiorino olandese	877,02
Franco belga	47,931
Peseta spagnola	11,636
Corona danese	260,02
Lira irlandese	2468,82
Dracma greca	5,689
Escudo portoghese	9,643
Dollaro canadese	1042,55
Yen giapponese	12,053
Franco svizzero	1200,68
Scellino austriaco	140,54
Corona norvegese	216,25
Corona svedese	204,18
Marco finlandese	324,79
Dollaro australiano	957,93

98A8709

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

3ª Pubblicazione Elenco n. 4

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 Mod. 241 D.P. — Data: 10 ottobre 1997. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Agrigento. — Intestazione: Tirrito Biagio, nato il 2 luglio 1942 a San Biagio Platani. — Titoli del debito pubblico: al portatore 7; capitale L. 4.700.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

98A8157

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto

Il consiglio comunale, con atto n. 93 del 24 luglio 1998 esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni e con le condizioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Bitonto relativa all'ammodernamento e potenziamento della ferroviaria Bari-Barletta. Interventi attuativi delle opere di soppressione dei PP.LL. ubicati in agro di questo comune alle progressive km 21 + 342,66 (Anticone Monteverde) e km 23 + 749,50 (Ponte Pilecchio).

98A8633

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata provvederà mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia cardiaca (F09X).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

98A8634

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 9 luglio 1998 concernente: «Classificazione della specialità medicinale per uso umano "Zomig"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 173 del 27 luglio 1998)

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 17, seconda colonna, art. 1, quarto rigo, dove è scritto: «3 compresse film rivestite *250* mg;», leggasi: «3 compresse film rivestite *2,5* mg;».

98A8612

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 9 luglio 1998 concernente: «Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi", approvazione del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 10 agosto 1998).

Sia a pag. 2 del sommario che a pag. 45, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la data in testa al titolo ed è scritto: «DECRETO *9* luglio 1998.», leggasi invece: «DECRETO *29* luglio 1998.»; inoltre, a pag. 47, prima colonna, in calce al decreto, dove è scritto: «Roma, *9* luglio 1998», leggasi: «Roma, *29* luglio 1998».

98A8613

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 agosto 1998 recante: «Norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 16 settembre 1998).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario nonché alla pag. 4, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, ed altresì in calce al medesimo, dove è scritto: «*23* agosto 1998», leggasi: «*28* agosto 1998».

98A8675

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 484.000**
- semestrale .... **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 396.000**
- semestrale .... **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 110.000**
- semestrale .... **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 102.000**
- semestrale .... **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 260.000**
- semestrale .... **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 101.000**
- semestrale .... **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 254.000**
- semestrale .... **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.045.000**
- semestrale .... **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 935.000**
- semestrale .... **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 3 2 0 9 8 *

L. 1.500